Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio concernente il rumore propagato nell'aria dagli apparecchi domestici

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 1° febbraio 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 198ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 maggio 1982.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee, in data 1° febbraio 1982 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il rumore propagato nell'aria dagli apparecchi domestici,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza del 26 gennaio 1982, di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» la preparazione del parere e della relazione in materia,

viste le deliberazioni di tale sezione del 30 marzo 1982 (68ª riunione),

ascoltata la relazione presentata dal relatore Hilkens,

viste le proprie deliberazioni nel corso della 198ª sessione plenaria del 26 e 27 maggio 1982,

HA ADOTTATO,

con 68 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato si compiace dell'iniziativa della Commissione di elaborare una direttiva concernente il rumore propagato dagli apparecchi domestici. Si dà così avvio ad un capitolo del programma d'azione comunitario in materia ambientale, relativo alla lotta contro il rumore. Nel contempo la proposta è importante per la politica comunitaria dei consumatori che è diretta alla protezione e all'informazione del consumatore. Anche l'attuazione dell'obiettivo menzionato nell'introduzione della direttiva (smantellamento di qualsiasi ostacolo tecnico agli scambi commerciali) sarà certo agevolata dalla proposta informazione coerente e armonizzata che dovrà figurare sull'etichetta.

Considerati gli obiettivi della proposta in esame, il Comitato si chiede perché la Commissione non l'abbia basata sull'articolo 235 del trattato.

1.2. Alla luce dell'obiettivo consistente nella lotta contro i rumori, questa prima direttiva che prevede l'etichettatura relativa al rumore va considerata come una prima fase del processo di realizzazione concreta di una riduzione del livello sonoro.

In questa prima fase vi è ancora ampio spazio per il libero arbitrio circa l'etichettatura, anche se alcuni Stati membri possono imporre degli obblighi. A questa fase deve seguirne quanto prima una seconda in cui l'etichettatura sarà obbligatoria, e che dovrebbe sfociare in una terza e ultima fase nella quale si fisserebbero i limiti al rumore propagato dagli apparecchi domestici. Questi limiti verrebbero poi gradualmente ridotti. Ciò è importante se si considera tra l'altro il cumulo di rumori propagati dai diversi apparecchi domestici.

1.3. Il Comitato prende nota del fatto che si tratta di una direttiva quadro. Nel suo ambito verranno elaborate direttive di applicazione per ogni singola famiglia di apparecchi, nelle quali sarà apportato un supplemento di precisazioni circa i metodi di misurazione da seguire, il tipo d'informazione e di controllo da applicare tra quelli previsti nella direttiva.

Visto l'interesse che il Comitato porta a questo supplemento, esso ritiene necessario che gli venga offerta la possibilità di pronunciarsi anche su tali aspetti.

Il Comitato osserva che non vi sono disposizioni che prevedano modalità semplici per accertare il livello sonoro; l'utente medio non è in grado di leggere le indicazioni tecniche relative al livello sonoro.

Il Comitato chiede alla Commissione di ideare un contrassegno comprensibile per indicare il livello sonoro.

1.4. Il Comitato prende nota del fatto che le prime direttive di applicazione previste riguardano gli aspirapolvere, le lavastoviglie e le lavatrici. Esso chiede alla

Commissione di stabilire un elenco di priorità per gli altri apparecchi, tenuto conto di fattori quali la frequenza e il momento dell'uso.

1.5. Un aspetto importante per la realizzazione concreta della direttiva, oltre al metodo di misurazione e all'etichettatura, è costituito dalle possibilità di controllo e dalle sanzioni da infliggere in caso di non osservanza della direttiva.

Il Comitato si rammarica che nella direttiva in esame non sia precisato l'aspetto del controllo; esso si è potuto formare perciò solo un'idea globale al riguardo. Il Comitato deplora l'eccessiva libertà lasciata agli Stati membri in materia di sanzioni.

Inoltre, qualsiasi variazione o modifica apportata sugli apparecchi prima della vendita, o presentata come accessorio, andrebbe sottoposta alla procedura di controllo e gli effetti di tale modifica o accessorio speciale andrebbero indicati sull'etichetta, nella misura in cui tali modifiche possano influenzare il livello sonoro.

1.6. Il Comitato ha preso nota che per l'esecuzione del controllo ci si deve riferire alla norma ISO-DP 7574. Qualora questa sia applicata nel quadro della presente direttiva, il Comitato desidererebbe essere consultato a priori anche su questo punto.

1.7. La promulgazione di norme, e in ogni caso di quelle su cui la Commissione si basa per le sue direttive, dev'essere sempre negoziata su base tripartita. Essa deve avvenire in buon accodo tra gli interessati: autorità, produttori e consumatori.

1.8. Il Comitato ritiene che la Commissione stessa debba poter prendere inziative e facilitare l'accordo in modo da accelerare la stesura delle norme. L'attuazione delle direttive non deve essere ostacolata dal fatto che le norme sono elaborate in maniera troppo unilaterale o addirittura non vengono elaborate affatto.

Il Comitato ritiene che, per quanto riguarda l'applicazione di norme, non ci si può accontentare di rimandare all'una o all'altra norma esistente (es.: norma ISO); queste devono essere considerate parte integrante del documento e vanno inserite come allegato alla direttiva.

1.9. Secondo il Comitato, l'informazione destinata al consumatore deve figurare in un sito chiaramente visibile e va fornita in un momento in cui riveste interesse per il consumatore. L'informazione dev'essere chiara e univoca, sia per quanto concerne la forma che il contenuto. I diversi elementi devono poggiare su una efficace spiegazione tale da accrescere l'utilizzabilità dell'informazione fornita.

1.10. Alla fase di negoziato preliminare per l'elaborazione delle direttive di applicazione devono partecipare tutti gli ambienti interessati, cioè autorità, produttori e consumatori.

Il Comitato si rammarica che al comitato consultivo dei consumatori non sia stata offerta l'occasione di formulare un parere sulla proposta della Commissione.

1.11. Il Comitato ritiene importante che nell'elaborazione delle direttive di applicazione relative ai diversi apparecchi si prenda in considerazione anche l'aspetto dei costi.

2. Osservazioni particolari

2.1. Nel testo italiano della direttiva, a pagina 3, punto 3.2, la traduzione esatta della parola «steekproef» non è «sondaggio» bensì «campione».

3. Commento degli articoli

Articolo 1, paragrafo 2

Il Comitato prende nota dell'indicazione della Commissione secondo la quale le prescrizioni della direttiva concernono gli apparecchi incorporati nell'abitazione.

Il Comitato chiede alla Commissione di formulare più chiaramente il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, per evitare malintesi.

Articolo 3, paragrafo 1

Il Comitato rileva che il fabbricante di un apparecchio, oppure l'importatore residente nella Comunità, accerta e garantisce il livello del rumore emesso da tale apparecchio. Ciò significa che il controllo dev'essere assai efficace.

Paragrafo 2

Il Comitato constata che il metodo di misurazione ripreso in una direttiva d'applicazione dev'essere sempre uno dei metodi figuranti nell'allegato 1 della direttiva.

Paragrafo 3

Considerato che l'efficacia della direttiva dipende in ampia misura dal controllo del livello del rumore dichiarato, il Comitato gradirebbe ottenere al riguardo maggiori informazioni prima di poter esprimere in materia un parere positivo. L'informazione contenuta nell'allegato 2 della proposta di direttiva non è affatto sufficiente.

Articolo 5, paragrafo 2

Per il momento il Comitato constata che questo paragrafo mette in luce il carattere opzionale della direttiva.

Paragrafo 5

Secondo il Comitato questo paragrafo crea confusione. Dev'essere chiaro (come stabilito dal paragrafo 4) che il sito appropriato per l'etichetta è sull'apparecchio stesso. Qualsiasi informazione fornita in siti diversi (come enunciato dal paragrafo 5) va considerata come un supplemento a quella ripresa dall'etichetta apposta sull'apparecchio. L'esatta posizione dell'etichetta sull'apparecchio viene precisata dalle singole direttive di applicazione.

Articolo 6, paragrafo 2

Il Comitato chiede che la formulazione scelta per questo paragrafo («controlli che possono effettuarsi») sia modificata in modo da leggere «controlli che saranno effettuati». Non è infatti intento della Commissione esercitare controlli che avvengano su base volontaria.

Articolo 7, paragrafo 1

Nel testo olandese la parola «eventueel» (eventualmente) crea confusione. Sarebbe meglio utilizzare la soluzione inglese «if any» nel senso di «in caso di applicazione».

Paragrafo 2

Considerato che l'efficacia della direttiva dipende, oltre che dal sistema di controllo, in ampia misura anche dalle sanzioni applicabili in caso di trasgressione delle norme, il Comitato reputa che le sanzioni previste da questo paragrafo siano del tutto insufficienti. Il Comitato chiede alla Commissione di precisare nella direttiva che gli Stati membri sono invitati a stabilire sanzioni e ad informarne la Commissione.

Il Comitato chiede alla Commissione di stabilire nella direttiva che, qualora un controllo riveli che il livello sonoro è superiore a quello pubblicato, gli Stati membri devono chiedere la sospensione della commercializzazione fintantoché il fabbricante o l'importatore non forniscano un'informazione esatta, ciò anche per impedire eventuali distorsioni di concorrenza.

Articolo 12, paragrafo 1

Il Comitato se chiede se sarà possibile agli Stati membri mettere in vigore entro il 1° gennaio 1983 le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva in esame.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1982.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

In seguito all'adozione delle proposte di emendamento presentate nel corso delle deliberazioni, vengono modificati i seguenti passaggi del parere:

Pagina 6, paragrafi 4 e 5

Paragrafo 4

La sezione ritiene che l'indicazione del sito in cui apporre l'etichetta sia di tale importanza per l'informazione del consumatore, da non poter essere rimandata alla fase della direttiva d'applicazione, a meno che la direttiva quadro non fornisca indicazioni più precise al riguardo.

Paragrafo 5

La sezione reputa che le disposizioni relative al sito in cui apporre l'etichetta siano troppo generiche.

Esse riflettono insufficientemente le finalità della Commissione. La sezione invita perciò la Commissione a rivedere il testo in modo da indicare più chiaramente che il sito appropriato per l'etichetta è sull'apparecchio stesso.

Risultato della votazione

Adotatto all'unanimità.

Pagina 7, paragrafo 2, 2° capoverso

Secondo la sezione, la commercializzazione dell'apparecchio in causa dovrebbe essere sospesa fintantoché il fabbricante o l'importatore non forniscano un'informazione esatta.

Risultato della votazione

Adottato all'unanimità.